

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 26 Marzo 2021

OGGETTO: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021. (art. 58 D.L 112/08, convertito in legge 133/08).

L'anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20,00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunita in presenza e videoconferenza, ai sensi del DPCM del 18.10.2020 e della circolare della Funzione Pubblica del 19.10.2020, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata in nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Omar Aly Kamel Hassan	X	
Milia Francesco	X	
Madeddu Andy	X	
Sechi Milena	X	
Meloni Tiziana	X	
Milia Giovanni Maria	X	
Putzolu Augusto	X	
Calaresu Manuela		X
Ruscetta Dafni	X	
Sias Mauro	X	
Puddinu Erika	X	

N. Consiglieri in carica **11**

N. Consiglieri presenti **10**

N. Consiglieri assenti **1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'Art. 58, "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" D.L. n.112/08 convertito in Legge n.133/08 che così recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'*articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'*articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'*articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli *articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei *commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.

RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall'art. 58 del D.L. n.112/2008, convertito in L. n. 133/08, consente una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di questo comune, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione e contenimento dell'indebitamento e di ricerca di nuovi proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;

CONSIDERATO che la ricognizione disposta dal responsabile del servizio tecnico, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, sui beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ha dato il seguente esito:

1. Beni immobili suscettibili di valorizzazione :

- Impianti sportivi polivalenti Loc. Mastru Filippo al Foglio 10 del N.C.E.U. (come da Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 02.07.2014) ,
- Punto di ristoro comunale, sito in via Roma n. 74, affidato in gestione per l'attività di bar e ristorazione a partire dalla data del 25 marzo 2021, data di scadenza del contratto precedentemente in essere.

2. Beni immobili suscettibili di dismissione : **ESITO NEGATIVO.**

ATTESO che gli elenchi – anche negativi - costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che deve essere approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett.1) TUEL 267/2000 e quale allegato obbligatorio al Bilancio di previsione costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);

VISTI:

– Il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei contratti;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

1. **DI APPROVARE** il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021 - redatto ai sensi dell'art.58 D.L. n.112/08 convertito in Legge n.133/08, che ha dato il seguente esito:

a) Beni immobili suscettibili di valorizzazione :

- Impianti sportivi polivalenti Loc. Mastru Filippo al Foglio 10 del N.C.E.U. (come da Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 02.07.2014) ,
- Punto di ristoro comunale, sito in via Roma n. 74, affidato in gestione per l'attività di bar e ristorazione a partire dalla data del 25 marzo 2021, data di scadenza del contratto precedentemente in essere.

b) Beni immobili suscettibili di dismissione : **ESITO NEGATIVO.**

2. **DI DARE ATTO** che lo stesso sarà oggetto della valutazione e approvazione del Consiglio Comunale, costituendo allegato al Bilancio di previsione 2021 – 2023;

3. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 art. 5, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;

4. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267/2000.

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI -
ANNO 2021 - REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. N. 112/08
CONVERTITO IN LEGGE N. 133/08**

– Beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione:

a) Impianti sportivi polivalenti Loc. Mastru Filippo al Foglio 10 del N.C.E.U., da affidare in concessione in via preferenziale a società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ex art. 90, co. 25, l. 289/2002. dilettantistiche mediante procedura ad evidenza pubblica.

b) Punto di ristoro comunale, sito in via Roma n. 74, affidato in gestione per l'attività di bar e ristorazione a partire dalla data del 25 marzo 2021, data di scadenza del contratto precedentemente in essere.

– Beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione:

a) NESSUN IMMOBILE.